



IN QUESTO NUMERO

- Corte Costituzionale: dichiarazione di incostituzionalità della riforma delle province.
- Ministero dell'interno: certificato al bilancio, differimento del termine .
- Ministero dell'interno: rimborso degli oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria.
- Agenzia delle Entrate: : Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013.
- Guida ARAN: delimitazione dei contenuti possibili e legittimi del contratto integrativo decentrato.

Corte Costituzionale: dichiarazione di incostituzionalità della riforma delle province

Mercoledì 3 luglio la Corte Costituzionale ha pronunciato la dichiarazione incostituzionalità della riforma delle Province approvata dal governo Monti, accogliendo il ricorso presentato da 8 regioni che sostenevano che la riforma delle Province non poteva essere realizzata attraverso un decreto legge che per sua natura può essere utilizzato solo per la decretazione d'urgenza.

Le norme impugnate sono l'art. 23 del decreto salva-Italia ma anche gli articoli 17 e 18 della spending review . Il primo disponeva la trasformazione delle Province in organismi di secondo livello, i secondi disponevano la cancellazione delle Province con meno di 350mila abitanti e un'estensione di 2.500 chilometri quadrati.

Come si legge nel comunicato stampa della Corte del 3 luglio 2013, dunque :

La Corte costituzionale nell'odierna camera di consiglio ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 20 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135

per violazione dell'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio.

Nella seduta del 5 luglio il Consiglio dei Ministri ha affrontato la questione dell'abolizione delle Province e della sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio, esaminando uno schema di disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle Province, che sarà sottoposto al parere della Conferenza unificata.

Il testo esaminato dal Consiglio dei Ministri prevede l'eliminazione all'interno della Costituzione di ogni riferimento alle Province, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 114 che stabilisce

l'organizzazione della Repubblica in : Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato".

Dunque non più una riorganizzazione delle Province con una loro riduzione, bensì l'eliminazione totale dell'Ente intermedio, al cui posto si ipotizza la creazione di un "collegio delle autonomie" composto dai Sindaci .

Ministero dell'interno: certificato al bilancio , differimento del termine .

Con comunicato del 5 luglio , il Ministero dell'interno rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 5 luglio 2013 che prevede il differimento al 30 ottobre 2013 del termine per la presentazione del certificato al bilancio di previsione 2013 degli enti locali.

Ministero dell'interno: rimborso degli oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria.

Con riferimento al decreto del

Ministro dell'Interno in data 6 giugno 2013 ed al relativo modello di certificazione relativo al rimborso degli oneri per interessi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, il Ministero , con comunicato del 3 luglio 2013 rende noto che:

"Diversamente dai precedenti sistemi di trasmissione delle certificazioni, con il citato modello "A" la Direzione Centrale della Finanza Locale introduce il metodo di richiesta del contributo da parte dei comuni attraverso la metodologia informatica di trasmissione diretta del certificato tra ente e Ministero dell'Interno. Tale nuovo sistema di acquisizione dati rientra nell'attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale della Finanza Locale nell'ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che contemplano, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Come si potrà accertare nella guida alla compilazione della certificazione in corso di elaborazione, la redazione del modello è estremamente semplice. Sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell'area riservata alla gestione della Trasmissione Bilanci Enti Locali (di cui gli enti sono già dotati di utenza), verrà aggiunta una

sezione applicativa, dedicata alla gestione della certificazione in argomento. Il modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata. Il comune dovrà solo indicare il dato attinente gli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria, confermarlo, apporre le firme digitali richieste e rispedirlo informaticamente. Dopo la spedizione perverrà al comune una e-mail di conferma di acquisizione della certificazione da parte di questo Ministero che rappresenterà per l'ente il documento comprovante l'invio del modello.

Sempre sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale sarà possibile prendere visione della circolare, attualmente in corso di elaborazione, con cui si forniranno istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione del dato richiesto nella certificazione.

Agenzia delle Entrate: : Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 44/E del 4 luglio, si è espressa in relazione al rapporto tra IMU e imposta sui redditi alla luce dell'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell'IMU che sostituisce l'IRPEF per gli immobili non locati e non affittati, il cui reddito in precedenza concorreva al reddito

complessivo.

In riferimento a quanto sopra si pone la questione se i contributi versati a consorzi obbligatori per legge, la cui deducibilità è prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR, possano ancora essere portati in deduzione dal reddito complessivo del contribuente.

In relazione agli effetti sulle imposte sui redditi derivanti dall'introduzione dell'IMU, in particolare per quanto concerne l'effetto di sostituzione disposto dall'art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo l'Agenzia sebbene l'IMU non abbia natura di imposta sul reddito, l'effetto di sostituzione dell'IRPEF si concretizza nell'ambito del TUIR mediante l'esclusione, dalla base imponibile dell'IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati, soggetti alla sola IMU.

Nei casi rappresentati, la non concorrenza al reddito complessivo non deriva direttamente da norme "interne" all'IRPEF che rendono l'immobile non produttivo di reddito, ma da una norma "esterna" che ha decorrenza dal 2012, introduttiva dell'effetto di sostituzione sopra richiamato.

Inoltre, sotto il profilo sostanziale, l'immobile non locato o non affittato è comunque produttivo di reddito e la non concorrenza al reddito complessivo IRPEF deriva dall'assoggettamento obbligatorio dell'immobile all'IMU, sostitutiva dell'IRPEF, la cui base imponibile:

- deriva dalla rendita catastale, analogamente al reddito fondiario;

- non dà rilevanza (nella forma di deduzioni, detrazioni, o aliquote agevolate) al contributo obbligatorio. Inoltre, l'IMU non è deducibile dall'IRPEF e, quindi, non è ipotizzabile una deduzione "indiretta" del contributo al consorzio obbligatorio per legge.

Ciò considerato, l'Agenzia conclude che la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui, in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. A diverse conclusioni, invece, si perviene nell'ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo derivi dall'assoggettamento del reddito derivante dall'immobile locato al regime della cedolare secca, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011.

Infatti, per effetto del comma 1 del citato art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, il regime della cedolare secca, pur essendo sostitutivo dell'IRPEF, è comunque un regime di tassazione non obbligatorio, bensì meramente opzionale, e consente, quindi, al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo in parola rispetto a quello ordinario, che permette di fruire della citata deduzione. Conseguentemente, l'opzione per il regime della cedolare secca preclude la fruizione della deduzione in commento, prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR.

Guida ARAN: delimitazione dei contenuti possibili e legittimi del contratto integrativo decentrato.

L'ARAN ha messo a disposizione sul proprio sito internet un documento concernente la contrattazione decentrata integrativa.

Il documento non ha la finalità di fornire uno schema tipo di contratto decentrato ma fornisce alcune riflessioni utili per la migliore organizzazione del confronto negoziale in sede locale.

Il documento ipotizza un percorso che, partendo dall'astratta delimitazione dei contenuti possibili e legittimi del contratto integrativo, perviene, attraverso la corretta quantificazione delle risorse disponibili e la definizione degli obiettivi datoriali, alla formulazione di una sorta di "indice" ragionato del contratto.

Per la maggior parte degli argomenti è fornito anche qualche suggerimento, al fine di chiarire la corretta ed effettiva portata di alcune clausole dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali.

L'ARAN ricorda che prima di affrontare la trattativa, la delegazione di parte pubblica (ma anche l'organo di governo dell'ente che deve provvedere alla formulazione delle direttive) dovrebbe avere sempre ben chiari i limiti della contrattazione integrativa.

Le norme di legge fondamentali, in tale materia, sono quelle dell'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs.165/2001 secondo i quali:

"3-bis.... Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni."

"3-quinquies. ... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva."

Appare, quindi, evidente che:

- la contrattazione integrativa non ha

titolo a trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL; la delimitazione delle materie corrisponde all'interesse dei datori di lavoro, in quanto essa deriva anche dalle indicazioni del Comitato di settore che rappresenta tutte le amministrazioni del comparto;

- le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL: così, se il CCNL stabilisce che una determinata materia deve essere trattata dal contratto integrativo solo nei "criteri generali" non è possibile disciplinarla integralmente in tale sede;

- il contratto integrativo non può violare in alcun modo i vincoli derivanti dal CCNL; questo non vale solo per i vincoli di carattere finanziario, ma anche per ogni altro tipo di vincolo;

- il contratto integrativo non può comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

L'eventuale sottoscrizione di un contratto integrativo in violazione dell'art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.165/2001 determina l'applicazione del sistema sanzionatorio ivi direttamente ed espressamente previsto: "le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile". Tale evenienza può tradursi anche nella necessità di dover

procedere al recupero delle risorse finanziarie utilizzate dal contratto integrativo, al di fuori dei limiti quantitativi o delle ipotesi consentite dal CCNL, nell'ambito della futura sessione negoziale.

L'espressione "Le clausole sono nulle, non possono essere applicate e" non è tautologica. Essa sta a significare che vi è responsabilità non solo di chi ha sottoscritto le clausole nulle (e degli altri soggetti che, comunque, a vario titolo hanno partecipato, come parte pubblica, alla procedura negoziale) ma anche di chi si è limitato ad applicarle pur non avendole sottoscritte.